

Empoli,
Prot. n.

Trasmessa via PEC

Spett.le

Azienda USL Toscana centro
SOC Appalti e Supporto amministrativo

Dipartimento Area Tecnica

pec:
areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

Oggetto: Lettera contratto d'incarico professionale - art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 - procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale per la "progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e servizi integrativi per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dello Stabilimento Ospedaliero "Degli Infermi" in piazza XX Settembre n. 6 a San Miniato (PI)".

CIG: 7384533568

CUP: D84E18000010005

Facendo seguito alla Vs. nota prot. nr. _____ del ___/___/2018, si invia la presente lettera contratto firmata digitalmente dal legale rappresentante della società/libero professionista _____, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo lo schema da Voi trasmesso in allegato alla nota richiamata.

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

1. L'incarico ha per oggetto la progettazione esecutiva, nel rispetto degli articoli 23, 24, 46 e 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., lo svolgimento delle funzioni di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera e durante la sua esecuzione (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione), ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008, di direzione, contabilità e collaudo dei lavori, nonché i servizi integrativi ai fini dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dello Stabilimento Ospedaliero 'Degli Infermi' in piazza XX settembre n. 6 a San Miniato (PI)".
2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto, è meglio individuato nella documentazione di cui al successivo articolo 3, comma 4.
3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, per le disposizioni ancora vigenti, ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., nonché a quanto previsto nelle Linee Guida per la progettazione, documento disponibile sulla piattaforma START nella sezione dedicata alla specifica gara e già dichiarato accettato senza condizione e riserva alcuna in fase di domanda di partecipazione alla gara di riferimento, parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché allo stesso materialmente non allegato.

Art. 2 - Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione all'incarico professionale di cui all'oggetto consistono nelle seguenti attività:

Prestazioni	
Fase di Progettazione	
A	Progettazione esecutiva
B	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione
Fase dell'esecuzione dei lavori	
C	Direzione e Contabilità dei lavori
D	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione
E	Collaudo dei lavori
F	Servizi integrativi

2. Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'incarico è contenuto nel documento denominato "DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO", disponibile sulla piattaforma START nella sezione dedicata alla specifica procedura e già dichiarato accettato senza condizione e riserva alcuna in fase di domanda di partecipazione alla gara di riferimento, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché allo stesso materialmente non allegato.

Art. 3 - Obblighi del soggetto incaricato e modalità di espletamento dell'incarico

1. Il soggetto incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico. Esso è tenuto inoltre al rispetto dei principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi dell'Amministrazione committente.

2. Il soggetto incaricato è in particolare obbligato all'osservanza delle norme vigenti in materia di OO.PP. con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m., al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, al D.M. LL.PP. 145/2000 e s.m.i. per le disposizioni non abrogate, e a qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e regoli gli adempimenti dei progettisti nei confronti delle Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori.

3. Il soggetto incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

4. Il soggetto incaricato è obbligato ad attenersi, nell'espletamento del servizio affidato, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, ai seguenti documenti, disponibili sulla piattaforma START nella sezione dedicata alla specifica gara e già dichiarati accettati senza condizione e riserva alcuna in fase di domanda di partecipazione alla gara di riferimento, parti integranti e sostanziali del presente contratto ancorché allo stesso materialmente non allegati:

- **Capitolato d'oneri;**
- **Linee Guida alla progettazione.**

Oltre ai suddetti documenti, anche l'offerta tecnica costituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera contratto, ancorché alla stessa non materialmente allegata.

5. Per l'espletamento dell'incarico il soggetto incaricato farà riferimento al Responsabile Unico del Procedimento, il quale, nell'ambito delle competenze e prerogative attribuitegli dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., nonché in conformità a quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle Linee Guida n. 3 approvate con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, come aggiornate con Deliberazione nr. 1007 del 11/10/2017, potrà formulare gli indirizzi, le indicazioni e le prescrizioni ai quali lo stesso incaricato dovrà conformarsi.

6. Il soggetto incaricato è obbligato ad apportare al progetto tutte le integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche, senza avere diritto a speciali o maggiori compensi, purché tali modifiche non comportino, rispetto al livello di progettazione ed agli elaborati con esso connessi, dei cambiamenti significativi dell'impostazione progettuale ricevuta connessa a quel livello di progettazione.

7. L'offerta del soggetto incaricato, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del medesimo soggetto incaricato, con riferimento al servizio indicato in oggetto.

Art. 4 - Coordinamento per la sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il soggetto incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato D.Lgs. n. 81/2008.

2. L'incarico di cui alla presente lettera contratto comprende le prestazioni inerenti al coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 81/2008, di nominare e incaricare un soggetto quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81/2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti in relazione alle prestazioni non eseguite dal soggetto incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

4. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, sono, rispettivamente, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione quelli previsti per la progettazione esecutiva, mentre, per le attività opzionali di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, quelli previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5 - Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il soggetto incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'Amministrazione committente medesima; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del soggetto incaricato.

3. L'incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del soggetto incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento di quest'ultima.

Art. 6 - Durata dell'incarico, termini e penali

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte nel rispetto delle tempistiche previste nel Capitolato d'Oneri, come ridotte nella misura proposta dall'aggiudicatario nell'offerta (20%). In ipotesi di mancato rispetto dei termini stabiliti si applicano le penali di cui all'art. 12 del Capitolato d'Oneri.

2. I suddetti termini potranno essere sospesi, interrotti o prorogati solo con atto scritto da parte del Responsabile del Procedimento per giustificati motivi o per l'entrata in vigore di

norme di legge che vengano a disciplinare le opere da realizzare successivamente alla firma del presente atto o in relazione ai tempi richiesti dai vari enti per il rilascio delle autorizzazioni di competenza.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito qualora previsti dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale differimento è fatta annotazione scritta.

4. La sospensione di cui al comma precedente non opera qualora:

a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso soggetto incaricato;

b) il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferibili a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta;

c) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato al comma 3, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

5. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il soggetto incaricato può chiedere la risoluzione del contratto; la sospensione, la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione della presente lettera contratto il soggetto incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Azienda USL Committente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il soggetto incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. Ulteriori cause di risoluzione sono quelle previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. o dal Capitolato d'Oneri.

3. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano

applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 9 - Determinazione dei corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e l'esecuzione dei servizi integrativi è stabilito in complessive € _____, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, così come da offerta presentata dall'aggiudicatario sulla piattaforma telematica Start. Tale importo è fisso, vincolante e onnicomprensivo. L'aggiudicatario prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al presente contratto è adeguato all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

2. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, compresa la redazione di perizie, sono compensate nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti, tenuto conto del ribasso di cui al comma 1.

3. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

4. I corrispettivi complessivi a base di gara stabiliti per il servizio indicato in oggetto sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, entità così individuata negli atti della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi stimati in € 435.000,00 (quattrocentotrentacinquemila/00). I corrispettivi complessivi sono ripartiti come da tabella sottostante:

PRESTAZIONI	IMPORTO (comprensivo di spese e oneri accessori 25%)
Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 31.289,51
Direzione lavori, Contabilità, collaudo, e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 56.199,92
Prestazioni e/o servizi integrativi	€ 12.000,00
TOTALE a base di gara	€ 99.489,43

5. I corrispettivi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 4 in sede di approvazione della progettazione esecutiva.

6. Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al soggetto incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

Art. 10 - Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti al precedente articolo 9, comma 1, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 9 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 6 della presente lettera contratto, sono corrisposti con le modalità individuate all'art. 7 del Capitolato d'Oneri.

2. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1 in acconti proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni, fatti salvi i termini per il saldo.

Art. 11 - Assicurazione

1. Come stabilito dall'art. 14 del Capitolato d'Oneri, il soggetto incaricato ha presentato la cauzione definitiva richiesta in sede di gara, stabilita nella misura del ____ secondo le

disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, e all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., calcolata sulla base del ribasso offerto, mediante polizza assicurativa n° _____, in data _____, della Compagnia _____, agenzia di _____ . La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti al momento in cui viene emesso il Certificato di ultimazione dei lavori.

2. Il soggetto incaricato ha inoltre stipulato idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., n° _____, in data _____, della Compagnia _____, agenzia di _____.

Art. 12 - Adempimenti legali

1. Il soggetto incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

Art. 13 - Subappalto; prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. L'affidatario non ha dichiarato / ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le prestazioni professionali, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

3. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del comma precedente.

Art. 14 - Definizione delle controversie

1. Per la disciplina dell'accordo bonario e della transazione si applicano gli artt. 206 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., ai quali si rinvia integralmente, nonché a quanto stabilito dal Capitolato d'Oneri.

2. Ove non sia stato possibile addivenire ad una soluzione in via amministrativa, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Firenze. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 15 - Prestazioni opzionali sin dall'origine

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, secondo periodo del D.lgs. 50/2016 e s.m.

Art. 15 - Domicilio, rappresentanza delle parti

1. Il soggetto incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la propria sede in _____, via/piazza _____, n. __ PEC _____ . Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal soggetto incaricato.

2. Il soggetto incaricato individua:

a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l'Ing. Luca Tani in qualità di Direttore S.O.C. Gestione Investimenti Empoli dell'Azienda USL Toscana centro committente.

4. Ogni comunicazione, richiesta e ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al soggetto incaricato. Ogni

comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il soggetto incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento di cui al comma 3.

Art. 16 - Tracciabilità dei pagamenti

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti l'affidatario dichiara:

a) di aver acceso il seguente conto corrente bancario dedicato nel rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010, presso l'istituto bancario _____, Codice IBAN _____ e che la/e persona/e delegata/e ad operare sul conto è/sono:

- il Sig./la Sig.ra _____, codice fiscale _____;
- il Sig./la Sig.ra _____, codice fiscale _____;

b) che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:

a) per pagamenti a favore del soggetto incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sul/sui conto/i dedicato/i di cui al comma 1.

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui in oggetto.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 17 - Rinvio al Capitolato d'Oneri

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente lettera contratto, si rinvia al Capitolato d'Oneri, parte integrante e sostanziale della presente lettera contratto ancorché allo stesso materialmente non allegato.

2. In particolare, sono disciplinati dal Capitolato d'Oneri la riservatezza dei documenti e delle informazioni, il recesso dal presente contratto e le conseguenze di un eventuale fallimento del soggetto incaricato.

Art. 18 – Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Poiché l'esecuzione dei servizi di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 – punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della Legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 3 della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, tutte le spese del presente atto sono a carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa.

2. Ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato A (Parte II) del D.P.R. n. 642/1972, la presente lettera contratto, conclusa mediante scambio di corrispondenza, è soggetta ad imposta di bollo solo in caso d'uso (v. Risoluzione Ministeriale n. 451384 del 28 giugno 1988 in ordine ai requisiti minimi previsti per la sussistenza della "corrispondenza commerciale").

Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali

1. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dall'affidatario alla Stazione Appaltante della lettera contratto allegata alla presente, debitamente sottoscritta con firma digitale per accettazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'AGGIUDICATARIO

Il legale rappresentante

(documento firmato digitalmente)
